

ANTONELLO MATTONE, ELOISA MURA

L'OLIVO E L'OLIO NELLA STORIA
DEL DIRITTO AGRARIO
DELLA SARDEGNA MEDIEVALE E MODERNA *

I. *Dal Medioevo alla normativa spagnola*

Nel 1550 il magistrato e umanista cagliaritano Sigismondo Arquer pubblicava a Basilea, nella *Cosmographia universalis* di Sebastian Münster, la *Sardiniae brevis historia et descriptio* in cui tracciava un realistico quadro dell'olivicoltura sarda: «Per incuria degli abitanti – scriveva – la terra non produce olio, laddove potrebbe esserne abbondantissima dal momento che un po' ovunque nelle selve genera spontaneamente molti oleastri; e solo da pochi anni alcuni si sono dati a piantare ulivi che con discreto successo hanno ripagato i coltivatori delle loro fatiche. Del resto i Sardi, per alimentare le lampade, in luogo dell'olio usano grasso di animali dei quali hanno grande abbondanza. Estraggono olio anche dal seme del lentischio, mentre quello d'oliva lo fanno venire dalla Liguria e dalle isole Baleari»¹. La tesi veniva confermata da Giovanni Botero, il gesuita e trattatista piemontese, che parlando della Sardegna nelle sue *Delle relationi universali* (1591-92), rimarcava come nell'isola, «per la dapocaggine de gli habitanti, che condiscono i cibi con grasso di animali», non si producesse «oglio di ulive», ma «oglio di lentischio»².

Eppure, a dar credito alla relazione inviata a Filippo III nel 1611 dal *visitador* spagnolo Martin Carrillo, la coltura olearia era stata introdotta in Sardegna nei tempi più antichi dal mitico Aristeo («enseñó en Sardeña

* Questo lavoro è frutto di una stretta collaborazione tra i due autori nella ricerca e nella stesura del saggio. Tuttavia il paragrafo 1 è di Antonello Mattone e il paragrafo 2 è di Eloisa Mura.

¹ S. ARQUER, *Sardiniae brevis historia et descriptio*, a cura di M.T. Laneri, Cagliari 2007, p. 7.

² G. BOTERO, *Relationi universali*, Venezia 1671, p. 231. Cfr. T. OLIVARI, *L'olivicoltura sarda attraverso la memorialistica e le relazioni amministrative (XVII-XIX secolo)*, in *Olio sacro e profano. Tradizioni olearie in Sardegna e Corsica*, a cura di M. Atzori, A. Vodret, Sassari 1995, p. 108.

a coltivar la tierra, sacar el azeyte y miel»³). In realtà una razionale coltura dell'olivo, secondo l'attendibile testimonianza di Arquer, si sarebbe sviluppata nell'isola soltanto nella seconda metà del Cinquecento sull'esempio dei rilevanti modelli della penisola iberica, del Regno di Napoli e della Sicilia. Testimonianza, questa, avvalorata anche dall'umanista sassarese Giovanni Francesco Fara nella sua *Chorographia Sardiniae* (1580-88) che, confermando le importazioni di olio per uso alimentare dall'esterno, sottolineava come l'isola potesse essere «ricchissima d'olio d'oliva visto che crescono spontanei da ogni parte gli olivastri» e come la coltura dell'olivo fosse allora in via di sviluppo soprattutto nel Capo di Logudoro⁴.

Per tutto il Medioevo l'olivo non era stato, in effetti, un elemento caratterizzante del paesaggio agrario sardo⁵. Nelle schede dei *condaghes*, i cartulari monastici e laici dell'XI-XIII secolo, gli oliveti sono citati raramente e spesso confusi con altre colture, quali le vigne, gli orti e gli alberi da frutto. Nel *Condaghe* di San Pietro di Silki è ad esempio menzionato il «chiuso» di Varusone, ceduto al monastero da Jorgia de Thori, dove la vite era abbinata agli olivi e a un frutteto con alberi di fico e di pere («in cuniatu de Varusone, e binia, e ficu, e pira, et oliva»)⁶. Anche nel *Condaghe* di Santa Maria di Bonarcado si ritrova un'ampia qualità di colture arboree: pioppi, cedri, peri, bagolari, olmi, castagni, meli, fichi di diverse qualità («figu canesturça, figu calaridana, figu alba»), mentre l'olivo appare soltanto episodicamente accanto alla vigna e al frutteto⁷. Nel *Condaghe* di San Nicola di Trullas una scheda riporta la notizia di una consistente donazione fatta da Pietro de Athen al monastero: nei pressi de *sa domo* (l'azienda agraria) di Gitil, con i servi, i salti, i poderi e le vigne, viene anche menzionato l'oliveto di Monte Maggiore (la seconda porzione di questo venne donata da Ithoccor de Athen)⁸. Il toponimo *Scala de oliba*, denotante una località ubicata tra i villaggi logudoresi di Semestene e Pozzomaggiore, citato nel

³ Cfr. M. CARRILLO, *Relación al Rey Don Philipe, del nombre, sitio, planta, conquistas, christianidad, fertilidad, ciudades, lugares, gobierno del Reyno de Sardeña*, Barcelona 1612, p. 16.

⁴ I.F. FARAE, *In Sardiniae Chorographiam*, in *Opera*, I, a cura di E. Cadoni, trad. it. di M.T. Laneri, Sassari 1992, p. 107.

⁵ È l'opinione di S. DE SANTIS, «*Qui regant... et ordinent et lavorent et edificent et plantent ad honorem dei*». *La Sardegna rurale al passaggio tra l'età giudiciale e il regno di Sardegna (secc. XI-XIV)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, Università di Cagliari, XII ciclo, 2001, pp. 327-328.

⁶ *Il Condaghe di San Pietro in Silki, testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII*, a cura di G. Bonazzi, Sassari 1900, n. 376. Sull'olivicoltura medievale cfr. anche G. MELONI, *Uso e diffusione dell'olio nella Sardegna medievale*, in *Olio sacro e profano*, cit., p. 77-84.

⁷ *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, a cura di M. Viridis, Cagliari 2002, *passim* (anche Nuoro 2003, con traduzione italiana).

⁸ *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*, a cura di P. Mercì, Sassari 1992, nn. 39, 97, 106 (anche Nuoro 2001, con traduzione italiana).

medesimo documento, è del resto una spia della presenza di olivi o di olivastri in quella zona.

Il *Condaghe* di San Michele di Salvennor registra, invece, la cessione all'abbazia, da parte di Gonario de Banios, di un terreno posto nella località logudorese di Cortinque, composto da una vigna, un frutteto e un oliveto («viña, frutos y oliva»)⁹. Oltre che dai citati cartulari monastici, l'episodica presenza di aree olivetate è attestata dalla donazione fatta il 31 ottobre 1157 dal giudice d'Arborea Barisone II a favore della moglie Agalbursa di Bas alla quale vengono lasciate le tre «curtes» di Bidonì, San Teodoro e Oiratili «cum (...) vineatis et olivetis, et omnibus simpliciter in praefatis tribus locis plantatis, vel natis arboribus»¹⁰. Nel breve *Condaghe* di Barisone II di Torres non si fa, invece, alcuna menzione di oliveti, ma soltanto di terreni boschivi¹¹.

Emblematico di una presenza ancora marginale è il fatto che nelle fonti pisane del XIII secolo, come le composizioni o gli inventari redatti per censire le rendite sarde dei territori appartenenti al Comune toscano, siano dettagliatamente enumerate aziende agricole, casali, campi cerealicoli, frutteti, peschiere, mentre non si fa mai cenno a olivi e a oliveti¹². L'olio d'oliva è, invece, citato in un inventario del 1317 relativo ai beni del mercante Neri da Riglione, operante a Cagliari, («giarras ab oleo plenas et aliquantum minus plenas oleo duecentas octuaginta quator»)¹³. La diffusione dell'olivicoltura in quel periodo non è quindi quantificabile nemmeno in via approssimativa, ma è molto probabile che quella dell'olivo fosse allora «una presenza ristretta al necessario» e che, per l'uso alimentare, fosse predominante il ricorso ai grassi animali e all'olio estratto dagli olivastri o dalle bacche di lentischio¹⁴.

⁹ *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*, a cura di P. Maninchedda, A. Murtag, Cagliari 2003, n. 169.

¹⁰ P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, Augustae Taurinorum 1861, I, doc. LXIV, p. 220.

¹¹ G. MELONI, A. DESSÌ FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo*, Napoli 1994, *passim*.

¹² Cfr. B. FOIS, *Territorio e paesaggio agrario nella Sardegna medievale*, Pisa 1990, pp. 105-107; DE SANTIS, «*Qui regant...*», cit., p. 328.

¹³ F. ARTIZZU, *Neri da Riglione borghese di Cagliari*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, II, Milano 1962, p. 14.

¹⁴ S. DE SANTIS, *L'agricoltura nelle terre sarde tra età giudiciale ed età aragonese. Produzione, consumi, tecniche*, «*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*», CIX (2007), n. 2, p. 164. Cfr. in generale G. CHERUBINI, *Olivo, olio, olivicoltori*, in *Id.*, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Roma-Bari 1984, pp. 173-194; A. CORTONESI, *L'olivicoltura laziale nel tardo Medioevo*, in *L'olivo in Sabina e nel Lazio. Storia di una presenza culturale*, Roma 1995, pp. 79-108; *Olivi e olio nel Medioevo italiano*, a cura di A. Brugnoli, G.M. Varanini, Bologna 2006. Cfr. a questo proposito M. MONTANARI, *Strategie di produzione e sistemi alimentari nell'alto Medioevo*, in *Storia dell'alimentazione*, a cura di J.-L. Flandrin, M. Montanari, Roma-Bari 1997, pp. 218-219.

Nella prassi del tempo gli oliveti, come i frutteti, gli orti e soprattutto le vigne, dovevano essere chiusi (*cuniatos*), recintati con muri a secco, siepi o fossati, per evitare i danneggiamenti provocati dallo sconfinamento del bestiame. Tali consuetudini furono recepite dal diritto statutario del XIV secolo. Gli stessi Statuti di Sassari, redatti probabilmente negli anni Ottanta del Duecento, ma pervenutici in una revisione con traduzione in sardo del 1316, descrivono una città murata, interamente circondata da vigneti. La normativa statutaria disciplinava, però, soltanto la viticoltura con disposizioni dettagliate sulle colture, gli espianti, le recinzioni, la produzione e il commercio del vino¹⁵. Nessun riferimento esplicito alla olivicoltura: solo alcuni capitoli fanno ipotizzare che i radi oliveti fossero salvaguardati come le altre colture arboree e i vigneti (I, 106), vigilati dalle guardie campestri (III, 26), e tutelati dalle severe disposizioni che vietavano il taglio della legna e lo sradicamento degli alberi (III, 28)¹⁶. E una situazione non dissimile emerge anche da altre fonti trecentesche come il Breve di Villa di Chiesa (1304), che disciplinava soprattutto «vigne, orti et terre chiuse» (I, 69), e gli statuti di Castelgenovese (1334 circa), che prevedevano numerosi incentivi per la colonizzazione e il dissodamento delle terre incolte per le vigne, i frutteti e i seminativi¹⁷. D'altra parte, nemmeno in quello che può essere considerato il testo più rappresentativo del diritto agrario sardo del XIV secolo, gli *Ordinamentos de vignas, de lauores e de ortos*, il cosiddetto «Codice rurale» di Mariano IV d'Arborea, emanato tra il 1347 e il 1376 e successivamente incluso nella prima edizione a stampa della *Carta de Logu* (un incunambolo del 1480 circa), vi sono cenni espliciti all'olivicoltura: l'attenzione del legislatore è interamente concentrata sui vigneti, sugli orti e sui frutteti¹⁸. E

¹⁵ Cfr. A. MATTONE, *Le vigne e le chiusure: la tradizione vitivinicola nella storia del diritto agrario della Sardegna (secc. XIII-XIX)*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P.F. Simbula, intr. di M. Montanari, I, Roma 2000, p. 275-300.

¹⁶ Cfr. P. TOLA, *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1850 e preferibilmente l'edizione di V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1911. Cfr. in generale *Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, a cura di A. Mattone, M. Tangheroni, pref. di P. Toubert, Cagliari 1986.

¹⁷ Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Breve di Villa di Chiesa di Sigerro*, in *Codex Diplomaticus Ecclesiensis* («Historiae Patriae Monumeta», XVII), Augustae Taurinorum 1877 (anche a cura di S. Ravani, Cagliari 2011); G. ZANETTI, *Prefazione alle disposizioni del diritto agrario nel Breve di Villa di Chiesa*, «Studi sassaresi», sr. II, XVII (1940), n. 4, pp. 400-418. Cfr. inoltre E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico Statuto di Castelsardo*, «Archivio giuridico», III (1899), 2, pp. 281-332, con la trascrizione del testo statutario; S. DE SANTIS, *Le consuetudini agrarie nella legislazione di Castelgenovese*, in *Castelsardo. Novecento anni di storia*, a cura di A. Mattone, A. Soddu, Roma 2007, pp. 315-337.

¹⁸ Cfr. A. ERA, *Il Codice agrario di Mariano IV d'Arborea*, «Archivio V. Scialoja per le consuetudini giuridiche», V (1938), n. 1-2, pp. 3-11; E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, pp. 1-63. Gli *ordinamentos* (capp. CXXXIII-CLIX) sono stati successivamente inseriti

la stessa *Carta de Logu* d'Arborea, emanata probabilmente dalla giudicessa Eleonora negli anni 1390-92, focalizza l'interesse proprio su quelle colture. In tema di diritto agrario la legislazione tre-quattrocentesca era, in effetti, principalmente mirata a difendere le coltivazioni più deboli e più esposte ai furti e ai danneggiamenti prodotti dal bestiame. Ad affrontare la tematica olearia sarebbe intervenuta più tardi la normativa delle città, limitatamente però all'aspetto degli scambi nel mercato urbano (il commercio al minuto, le misure dell'olio, le frodi alimentari erano ad esempio disciplinate dal Libro delle ordinanze dei consiglieri della città di Cagliari)¹⁹.

L'olivicoltura si sarebbe dunque realmente sviluppata in Sardegna soltanto nella seconda metà del Cinquecento, come confermano le testimonianze del tempo. Il capitano della città di Iglesias, Marco Antonio Camos, incaricato nel 1572 da Filippo II di tracciare un quadro dettagliato del paesaggio costiero isolano, necessario per la realizzazione del piano di difesa territoriale imperniato sulle torri litoranee, poteva osservare ad esempio che a Bosa «agora comença a darse a las olivas»²⁰. Gli faceva eco ancora Fara, che confermava lo sviluppo dell'olivicoltura nelle diverse contrade dell'isola: il territorio di Bosa era «fecundum vini, olei, tritici», quello di Alghero «vini, tritici et olei ferax» e l'agro di Sassari «patet vini, olei, lini et tritici feracissimus»²¹. Il problema dell'emanazione di una normativa mirata a disciplinare e a incrementare l'olivicoltura cominciava così a diventare reale. Già nel Parlamento del viceré Fernández de Heredia (1553-54), il vescovo di Ampurias, il sivigliano Ludovico de Cotes, avendo ben presente il peso della coltura degli olivi nell'economia andalusa, sosteneva la necessità di incrementare l'olivicoltura sarda facendo venire da Valencia degli «jnxiridores de olivos» per innestare gli olivastri, di modo che l'isola potesse produrre la notevole quantità di olio necessaria al consumo interno e alle stesse esigenze della Chiesa²².

Il primo importante atto legislativo sulla coltura degli olivi rimane, tuttavia, la prammatica emanata il 27 febbraio 1572 da Filippo II che si inquadra

nell'incunabolo quattrocentesco della *Carta de Logu*, ed. anast. a cura di A. Scanu, Cagliari 1991, cc. 28v-36. Cfr. C.G. MOR, *Sul commento di Girolamo Olives giureconsulto sardo del sec. XVI alla Carta de Logu di Eleonora d'Arborea*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, pubblicati sotto la direzione di A. Era, Sassari 1938, pp. 55-68.

¹⁹ *Libro delle ordinanze dei Consellers della Città di Cagliari (1346-1603)*, a cura di F. Manconi ("Raccolta di documenti editi e inediti per la storia della Sardegna", 5), Sassari 2005, capp. 140-142, pp. 92-94.

²⁰ E. PILLOSU, *Un inedito rapporto cinquecentesco sulla difesa costiera della Sardegna di Marco Antonio Camos*, «Nuovo bollettino bibliografico sardo», IV (1959), n. 22, p. 9.

²¹ FARAE, *In Sardiniae Chorographiam*, cit., pp. 164, 186.

²² *Il Parlamento del viceré Fernández de Heredia (1553-1554)*, a cura di G. Sorgia, Milano 1963, p. 200.

in un vasto piano di rilancio dell'agricoltura sarda imperniato soprattutto sulla cerealicoltura e la regolamentazione del commercio dei grani, destinato a essere ripreso dalla normativa successiva²³. Il provvedimento sarebbe stato, infatti, recepito nella raccolta delle *Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardenña* pubblicata nel 1640 da Francesco de Vico y Artea, reggente sardo del Supremo Consiglio d'Aragona. La prammatica partiva dalla constatazione che i terreni dell'isola fossero così fertili e feraci («por ser la tierra tan frutifera y fertil») da favorire la piantagione degli olivi, come avveniva nelle altre province che davano una abbondantissima produzione. Si stabiliva pertanto che quanti disponevano di vigne o terreni chiusi nei villaggi e intorno alle città fossero obbligati a «rodearlas todas de olivares», impiantando almeno 30 alberi di olivo a una distanza di cinque palmi ciascuno: l'oliveto si affiancava così sempre più frequentemente alla coltura tradizionale della vigna e degli orti. Spettava ai veghieri e ai podestà delle città, agli ufficiali baronali e regi e ai magistrati di verificare almeno una volta all'anno se nelle vigne e nei chiusi fossero stati impiantati gli olivi nella forma prescritta. Per i trasgressori era prevista una rilevante ammenda di 200 ducati. Tenuto conto del fatto che la maggior parte dei villaggi erano sprovvisti di frantoi, si obbligavano i baroni a provvedere alla loro realizzazione «para el artificio del açeyte», con la riscossione di un diritto pari al 10% del macinato. Gli olivicoltori avrebbero inoltre goduto di una particolare tutela giacché la prammatica prescriveva che gli oliveti non potessero essere sequestrati o alienati per «deudas civiles, ni criminales», né tanto meno per debiti nei confronti del signore. Venivano ribaditi, infine, i divieti relativi ai fuochi del debbio che non potevano essere appiccati a meno di cinque miglia dagli oliveti a fronte di una pena di sette anni di galera e dell'obbligo di rifondere i danni con 10 ducati per ogni albero²⁴. Pochi decenni dopo, nella primavera del 1603, nel corso del Parlamento convocato dal viceré conte d'Elda, i procuratori dei tre Stamenti, ecclesiastico, militare e reale, presentavano un capitolo di corte nel quale chiedevano ulteriormente che ogni vassallo dovesse innestare ogni anno almeno dieci

²³ G. SORGIA, *Provvedimenti spagnoli per l'agricoltura nella seconda metà del secolo XVI*, in ID., *Spagna e problemi mediterranei nell'età moderna*, Padova 1973, pp. 49-71; B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medievale e moderna* (vol. X della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso), Torino 1984, p. 494 e ss. Cfr. A. MATTONE, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale*, «Studi storici», XLII (2001), p. 275 e ss.

²⁴ F. DE VICO, *Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardenña*, II, Sasser 1781 (I ed. Napoles 1640), tit. XLV, capp. 1-4, pp. 283-284. Cfr. A. ERA, *Il diritto agrario nelle «Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardenña»*, in *Testi e documenti*, cit., pp. 235-239, 299; F. LODDO CANEPA, *La legislazione sull'agricoltura e la pastorizia nel Regno di Sardegna durante il periodo spagnolo*, «Cagliari economica», n. 1, 1957.

alberi, sotto pena di un'ammenda di 40 soldi da corrispondere al signore del luogo e che, in quei territori ove vi fossero almeno 500 alberi di olivo, i feudatari fossero obbligati a costruire un mulino per la produzione dell'olio²⁵.

Nei primi decenni del Seicento, accanto ai tradizionali prodotti dell'agricoltura (il grano, gli ortaggi e il vino) iniziavano a prendere corpo altre colture specializzate come appunto l'olivo, il gelso, lo zafferano e il tabacco. Fu allora che venne adottato un ulteriore provvedimento a favore dell'olivicoltura con il capitolo di corte proposto dai tre Stamenti nel Parlamento Vivas del 1624. Considerando che il Regno era assai ricco di piante di olivastro, si sosteneva che, se queste fossero state innestate, si sarebbe potuta realizzare una grande produzione di olio che, sull'esempio della Puglia, poteva essere esportato o trasformato in sapone. Si chiedeva pertanto che la Corona, per mezzo di un contributo prelevato dal donativo, facesse arrivare 50 esperti di innesti da Maiorca e da Valenza per insegnare ciascuno ad almeno 10 coltivatori locali l'arte dell'innesto: nel giro di un anno, 500 agricoltori sardi si sarebbero così specializzati in quella pratica.

I villaggi avrebbero dovuto vigilare sulle coltivazioni proibendo i danneggiamenti e l'accensione di fuochi per la concimazione, nei mesi estivi, da luglio a settembre, sotto pena di scomunica da parte della Chiesa e di due anni di galera. I rami tagliati per l'innesto sarebbero stati trasformati in carbone che, eventualmente, poteva essere esportato a Genova o a Roma. Il terreno, una volta pulito, doveva essere arato e coltivato a frumento sino a che gli olivi non avessero dato i loro frutti. A proposito degli incendi dolosi, si stabiliva che per provare quel reato fossero sufficienti gli elementi raccolti dalle guardie campestri preposte alla sorveglianza degli oliveti. Riguardo alla ripartizione delle terre destinate alla coltura degli olivi, gli Stamenti chiedevano che il viceré nominasse una o più persone incaricate di suddividere e di assegnare i lotti agli agricoltori che avessero manifestato l'intenzione di dedicarsi all'olivicoltura, come d'altra parte avrebbero dovuto fare i baroni nei loro feudi. In caso di negligenza da parte dei concessionari, i terreni sarebbero stati assegnati ad altri coltivatori. Filippo IV approvò il capitolo parlamentare, ma ritenne sufficienti soltanto 20 esperti per un triennio e ribadì che la ripartizione dei terreni dovesse essere effettuata dal viceré o dai suoi delegati²⁶.

²⁵ J. DEXART, *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, Calari 1645, lib. VIII, tit. VII, cap. 4, p. 1333; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte d'Elda (1602-1603)*, a cura di G. Doneddu, in corso di stampa.

²⁶ DEXART, *Capitula sive acta*, cit., lib. VIII, tit. VII, capp. 7, 8, 9, 10, pp. 1335-1337; *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas (1624)*, a cura di A. Argiolas, A. Mattone, in via di pubblicazione. Cfr. inoltre A. ERA, *Il diritto agrario nei «Capitula Curiarum» del Regno di Sardegna*, in *Testi*

Quale ricaduta ebbero quegli incentivi emerge da alcuni episodi, seppure circoscritti. È il caso del rifornimento della flotta spagnola approdata il 4 giugno 1646 nel porto di Cagliari, comandata dal conte di Linares, che venne approvvigionata con oltre 811 cantari di biscotto, 113 cantari di pane fresco, 114 botti di vino, 40 cantari di pasta e 290 quartane di olio (1.200 litri circa), testimonianza di una produzione locale ormai affermata²⁷. Anche per l'approvvigionamento alimentare delle galere il *veedor y contador* della squadra, il 3 aprile 1650, imbarcava 10 barili di olio (335 litri circa)²⁸. E un ulteriore stimolo alla olivicoltura venne negli ultimi decenni del Cinquecento anche dalla diffusione delle tonnare, che vantavano una produzione annua media di 15.000 barili di tonno (negli anni più fortunati si raggiunsero quote più alte come i 19.631 barili del 1629 e i 23.203 barili del 1631)²⁹. Il tonno appena pescato veniva lavorato, tagliato nelle sue parti, posto in salamoia, asciugato e poi, come scriveva Francesco Cetti nel 1778, «imbottato con olio» per essere esportato³⁰.

Il 20 luglio 1685 il vicesegretario del Consiglio d'Aragona, don Pedro Antonio de Aragón, informava Carlo II di avere incaricato il protonotario, dottor Joseph de Haro y Lara, di predisporre un memoriale sulla situazione della Sardegna e in particolare sugli incentivi all'agricoltura. Il funzionario spagnolo non si limitava a esaminare i provvedimenti per incrementare la produzione cerealicola («adelantar la labrança»), che costituiva la maggiore rendita per le regie finanze, ma ipotizzava uno sviluppo parallelo delle colture specializzate. L'olivicoltura, in particolare, si sarebbe dovuta affiancare alla già consolidata coltivazione del vigneto, come peraltro già previsto dalle prammatiche: se ogni proprietario di vigna avesse piantato due o tre alberi di olivo, nella sola città di Sassari, dove vi erano più di diecimila vigne, in un solo anno si sarebbero potute ottenere 20 o 30 mila piante. Un esperimento che si sarebbe potuto estendere anche ad altre località del Regno: a Bosa, dove si produceva «azeite bastante para toda la comarca», a Cuglieri e ad Alghero. Nei dintorni di Sassari, «a dos leguas de distancia»

e documenti, cit., pp. 185-189, 217-224; A. MARONGIU, *L'agricoltura negli atti e voti parlamentari*, in Id., *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 294-295; M. MANCONI, P. PORCU, *L'innesto degli olivastri e l'olivicoltura nella legislazione spagnola e sabauda*, in *Olio sacro e profano*, cit., p. 102.

²⁷ Cfr. G. PILLITO, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari riguardanti i regi rappresentanti che sotto diversi titoli governarono l'isola di Sardegna dal 1610 al 1720*, Cagliari 1871, pp. 77-78.

²⁸ Cfr. A. MATTONE, *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola*, «Società e storia», n. 49, 1990, p. 531.

²⁹ Cfr. G. DONEDDU, *Le tonnare in Sardegna (1500-1800)*, ivi, n. 21, 1983, pp. 545-546.

³⁰ Cfr. F. CETTI, *Storia naturale di Sardegna*, a cura di A. Mattone, P. Sanna, Nuoro 2000, p. 434.

dalla cinta muraria erano stati piantati nell'arco di dieci anni più di 200 mila alberi di olivo, «y hai esperança – commentava il protonotario – de que se pongan mucho más».

Nella capitale del Capo di Logudoro, quindi, dove sino alla metà del XVI secolo il paesaggio agrario era caratterizzato dalla monocoltura orticola e viticola, l'olivicoltura si era potuta affermare grazie anche alla tradizione vitivinicola e alla protezione economica e giuridica alle recinzioni e alle chiusure dei predi imposte dalla normativa. De Haro si faceva inoltre interprete dell'esigenza di difendere gli oliveti dai danneggiamenti, dai furti, dagli incendi dolosi e invocava un inasprimento delle pene «contra los delitos atrocissimos de arrancar las viñas, cortar los arbores», reati in Sardegna assai frequenti «en ocasión de vandos y parcialidades»³¹. Nell'ottobre di quello stesso anno il Consiglio d'Aragona, dopo alcune riunioni di giunta nelle quali furono sviscerati i problemi posti, iniziò ad analizzare i singoli punti del memoriale al fine di predisporre un organico progetto di riforma per la Sardegna. Sulla questione dello sviluppo delle colture specializzate il Consiglio fece proprie le proposte del protonotario e della giunta: «Que se promueva la planta de los olivares», si legge nella consulta, che proponeva un dazio su ogni barile d'olio esportato e sollecitava l'introduzione di nuove colture, «como son las moreras, el azucar, azafrán, algodón»³².

La prammatica regia emanata il 20 novembre 1686 recepiva quelle proposte in una ricompilazione costituita da 38 capitoli che rivedevano le pubblicazioni ufficiali del Regno per adeguarle ai tempi e alle norme sopravvenute. Il capitolo 25, in particolare, era dedicato all'incentivo del «plantio de los olivares» considerato «tan necessario, y conveniente a la causa publica». Nel provvedimento, constatandosi che le dogane regie non percepivano alcun diritto sull'esportazione dell'olio, si stabiliva di imporre un dazio di 5 reali d'argento su ogni barile destinato al mercato straniero. Le licenze di esportazione («sacas») sarebbero state concesse, in conformità a quanto già si faceva per il grano, dal procuratore reale e dalla giunta del Regio Patrimonio³³. Tale normativa, tuttavia, ebbe una scarsa ricaduta (anche perché non venne pubblicata a stampa) e nel Parlamento del viceré

³¹ BIBLIOTECA PROVINCIAL Y UNIVERSITARIA, COLLEGIO DE SANTA CRUZ, VALLADOLID, ms. 268, *Relazione di Francesco de Haro*, cc. 40, 40v, 44v-45. Cfr. MATTONE, *Le vigne e le chiusure*, cit., pp. 323-324.

³² *Relazione di Francesco de Haro*, cit., cc. 87-87v. Cfr. inoltre E. ASENSIO SALVADÓ, *Entorno a la situación de Cerdeña en 1685*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, II, Barcelona 1967, pp. 27-39.

³³ F. LODDO CANEPA, *Due complessi normativi regi inediti sul governo della Sardegna (1686-1755)*, «Annali della Facoltà di Lettere e Magistero dell'Università di Cagliari», XXI (1953), pt. II, p. 305.

duca di Monteleone (1688-89), in un capitolo di corte proposto dai tre Stamenti, si denunciava come, nonostante le norme vigenti, gli agricoltori non provvedessero all'innesto degli olivastri: si sollecitava pertanto il governo viceregio affinché facesse osservare le disposizioni prammaticali e si chiedeva che gli ufficiali regi applicassero le sanzioni pecuniarie previste per i contravventori³⁴. Un inasprimento repressivo sul versante più propriamente penale si sarebbe avuto però soltanto col pregone emanato il 3 aprile 1691 dal viceré conte di Altamira che puniva duramente i danneggiamenti, gli espianti dolosi e gli incendi degli oliveti³⁵.

Interprete dell'esigenza di procedere a una ricompilazione della normativa del Regno e a una sistemazione del diritto agrario, si fece il viceré conte di Montellano che, nel discorso di apertura del Parlamento del 1698-99, denunciò la sovrapposizione delle norme, la confusione dei bandi a stampa con le grida manoscritte e le inevitabili difficoltà per i magistrati e gli avvocati di reperire le fonti per le sentenze e le allegazioni³⁶. Fu da queste Corti che scaturì il *Pregon general* emanato nel 1700 dal viceré Fernando de Moncada duca di San Giovanni: una ricompilazione della normativa precedente, articolata in quattro parti (criminale, civile, militare, agricoltura). L'olivicoltura veniva disciplinata dai capitoli 183-187 che ricalcavano le prammatiche e i pregoni a suo tempo emanati: tutti i possessori di vigne, tanche e terreni recintati erano così ancora una volta obbligati a piantare 30 olivi ogni anno, sotto l'ammenda di 50 ducati nel caso di inadempimento; ai censori locali, affiancati da cinque «probi homines», veniva ordinato di tenere distinti i pascoli dall'olivetato nei territori ricchi di olivastri; ai baroni di dare in concessione enfiteutica ai vassalli i terreni da chiudere per gli innesti degli olivastri, riconoscendo loro «l'usufrutto libero da qualunque carico per dieci anni», e di provvedere entro un anno alla costruzione di un mulino «con tutti gl'instrumenti necessari per far l'oglio»; nel caso di inadempienza, il provvedimento permetteva agli agricoltori di creare i frantoi «senza obbligo di decima»³⁷.

³⁴ Cfr. *Il Parlamento del viceré Nicola Pignatelli Aragón, duca di Monteleone (1688-89)*, a cura di F. Francioni, in via di pubblicazione.

³⁵ *Pregon general mandado publicar por el Exmo. Señor Don Luis Moscoso conde de Altamira sobre la obligación de los ministros de justicia y principales de las villas y lugares de este Reyno para la averiguación de los delitos*, Caller 1691.

³⁶ *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano*, a cura di G. Catani, C. Ferrante, I, *Atti del Parlamento*, Cagliari, Consiglio regionale della Sardegna, doc. 158, pp. 333-336; EAD., *L'autunno degli Stamenti. Costituzionalismo, lotta politica, ricompilazione delle leggi nell'ultima riunione del Parlamento sardo (1698-1699)*, ivi, pp. 35-36.

³⁷ *Pregon general mandado publicar por el Excelentísimo Señor Don Fernando de Moncada, Aragón, La Cerda y Caetano, duque de San Juan (...) sobre todas las materias pertenecientes a la buena administración de justicia (...) aumento de la agricultura (...)*, Caller 1700, riedizione con traduzione

L'olivicoltura era ormai uno dei fattori che avrebbero favorito, insieme con la coltura delle vigne, dei frutteti, dei gelsi, degli agrumi e del tabacco, l'individualismo agrario, o meglio una proprietà "imperfetta" della terra, ancora condizionata dai diritti feudali che gravavano su di essa³⁸.

2. *La normativa sabauda tra continuità e innovazione*

Nel 1720, all'indomani dell'atto di cessione del Regno di Sardegna alla dinastia sabauda, i funzionari piemontesi iniziarono ad analizzarne l'assetto produttivo e le potenzialità economiche per valutare le rendite che da esso si sarebbero potute trarre. Gli archivi di Torino si riempiono così di memoriali e di relazioni che offrivano un'immagine – ora desolante, ora eccessivamente ottimistica – delle sue risorse e della fertilità dei suoi terreni, talvolta desunte dagli autori dell'età classica che avevano considerato l'isola come il "granaio di Roma"³⁹.

Proprio al 1720 risalgono le prime informazioni sulla coltura dell'olivo, trasmesse dal viceré barone di Saint Rémy al governo di Torino; esse si basavano sulle notizie fornite da don Antonio Simone, residente a Cagliari ma originario di Bosa e «capace delle cose di quella città». Secondo quelle informazioni, nell'entroterra bosano «si fa gran quantità di oglio di oliva (...) e la specie degli arbori sono differenti di questi di Cagliari e anco di Sassari, poiché l'oliva di Bosa è picciola, poco osso, nera, e (...) non hanno al più di 60 anni»⁴⁰. Una anonima *Veridica Rellazione* dei primi anni Venti spiegava alla Segreteria di Stato che «uno dei più pingui effetti» a vantaggio dell'erario regio era quello che poteva derivare proprio dall'incremento della coltura dell'olivo, osservando che «la maggior parte del Regno tra pianura e colline è ripieno d'una immensità di *assebuches*, o siano olivi selvatici

italiana, Cagliari 1780, capp. 185-187, pp. 96-97. Cfr. F. LODDO CANEPA, *Le pubblicazioni ufficiali del Regno di Sardegna (Contributi alla storia della stampa nell'isola)*, «Mediterranea», V (1931), n. 8-10, pp. 48-49; A. ERA, *Agricoltura e diritto agrario nel Pregone generale del duca di San Giovanni (1700)*, in *Testi e documenti*, cit., pp. 302-304, 327-329.

³⁸ Cfr. M. DA PASSANO, *Le discussioni sul problema della chiusura dei campi nella Sardegna sabauda*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», X (1980), n. 2, pp. 417-435; I. BIROCCHI, *Verso la proprietà perfetta nella Sardegna sabauda*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano 1988, pp. 543-561; G. DONEDDU, *Ceti privilegiati e proprietà fondiaria nella Sardegna del secolo XVIII*, Milano 1990, pp. 32-40; MATTONE, *Le vigne e le chiusure*, cit., pp. 315-332.

³⁹ Cfr. A. MATTONE, *La cessione del Regno di Sardegna dal trattato di Utrecht alla presa di possesso sabauda (1713-1720)*, «Rivista storica italiana», CIV (1992), pp. 5-11.

⁴⁰ ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi AST), *Paesi, Sardegna, Politico*, mazzo 4, cat. 2, «Relazione del barone di Saint Rémy» (Cagliari 1720). Cfr. OLVARI, *L'olivicoltura sarda*, cit., p. 109.

tanto ben situati e belli, che per giustizia domandano di essere coltivati». L'informatore attribuiva alle prammatiche spagnole il merito d'aver efficacemente incentivato l'olivicoltura al punto da determinare una produzione che, eccedendo il fabbisogno interno, poteva in parte essere destinata all'esportazione; auspicava pertanto la realizzazione di nuovi frantoi «in alcuni di que' posti dove vi è maggior abbondanza di olivi a fine di goder di quel frutto che è preziosissimo». Con le scorie del macinato si sarebbe potuto fabbricare il sapone («di cui manca intieramente il Regno (...) e che viene tutto introdotto da fuori»)⁴¹. Sulla floridezza del commercio non concordava il reggente la Reale Cancelleria Filippo Domenico Beraudo di Pralormo che in una relazione del 3 maggio 1731 segnalava, al contrario, l'opportunità dell'«introduzione del traffico d'oglio et agrumi», manifestando le difficoltà che in quella prospettiva sarebbero conseguite dalla «pigrizia de' regnicoli che trascurano di inserire le piante e farvi la dovuta attenzione attorno ad esse, nonostante che sia previsto opportunamente nelle Prammatiche, le quali (...) mai hanno avuta la sua osservanza»⁴².

Pochi anni dopo, nel 1736, il ruolo fondamentale rivestito ormai dall'olivicoltura veniva messo in risalto in un progetto anonimo per lo sviluppo dei traffici: «Il secondo genere per il commercio dipende dall'oglio degli olivi – si legge nel memoriale –: questo è un articolo considerabile nel Regno». Si analizzavano a questo proposito i provvedimenti legislativi dei re di Spagna, osservando come, con la prammatica del 1686, Carlo II avesse previsto che anche «il regio erario fosse partecipe di tal frutto» imponendo un diritto di 5 reali d'argento per ogni barile esportato. Un'imposizione che non aveva avuto però effetto: per il governo viceregio i tempi non erano, infatti, maturi per l'introduzione di un dazio che avrebbe costituito un deterrente alla crescita dell'olivicoltura. Si osservava ancora una volta che le campagne di Sassari e di Bosa («quali da sole provvedono tutto il Regno») erano le aree dove la coltura dell'olivo si era maggiormente affermata e si lamentava che, nonostante le piante fossero di «buona qualità», l'olio non riuscisse «di quella perfezione che si dovrebbe per mancamento di perizie nei fabbricatori d'esso». Soltanto l'osservanza dei «regolamenti e privilegi» sull'olivicoltura e la formazione di «persone abili al piantamento ed ine-

⁴¹ AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, mazzo 4, cat. 2, n. 4, «Veridica Rellazione del Regno di Sardegna e del suo governo politico ed ecclesiastico», cc. 41v-42r.

⁴² Cfr. A. MATTONE, E. MURA, *La relazione del reggente la Reale Cancelleria, il conte Filippo Domenico Beraudo di Pralormo sul governo di Sardegna (1731)*, «Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione romana», IX (2010). Per un quadro economico della realtà agraria del primo Settecento cfr. A. PINO BRANCA, *La vita economica della Sardegna sabauda (1720-1773)*, pref. G. Prato, Messina 1926, pp. 110-141.

stazione» degli olivi e alla produzione dell'olio avrebbero potuto ovviare a questa deficienza⁴³. Il dato sulla diffusione degli oliveti è confermato anche dalla relazione dell'intendente generale conte de Viry (1746), frutto di una ricognizione diretta sul territorio: Sassari aveva una campagna «trés fertile, en huille, vin, blés et paturage», il territorio di Alghero abbondava di «vin, huille, blés» e anche Bosa poteva contare su una abbondante produzione di «huille, vins excellente malvoisie et blés»⁴⁴.

Pure un'altra anonima relazione di metà Settecento, attribuibile con sicurezza al chirurgo piemontese Michele Antonio Piazza, *Riflessioni intorno ad alcuni mezzi per rendere migliore l'Isola di Sardegna*, osservava che «sembra non vi sia paese che tanto inviti alla coltivazione degli olivi, quanto la Sardegna». Tenuto conto, infatti, del gran numero di olivastri utilizzati soltanto per «nutrire le greggie e gli armenti delle loro foglie», per il pascolo dei maiali e per la legna domestica, riteneva che dal loro innesto si sarebbe potuto «raccolgere dell'olio in abbondanza e di buona qualità»; mentre «per condimento delle loro vivande» i sardi delle regioni rurali – secondo l'anonimo osservatore – si servivano ancora dell'olio di lentisco «di mala qualità, di colore verdastro e di gusto austero». Ritornava la proposta dell'innesto degli olivastri già disciplinata dal capitolo di corte del 1624 che, stando ai dati di questa relazione, non sarebbe mai stato di fatto applicato. Secondo un radicato luogo comune, la colpa veniva fatta ricadere sull'oziosità dei sardi («la difficoltà consiste in fare intraprendere questa leggerissima fatica dai contadini») ai quali sarebbe stato necessario l'esempio di «gente avezza a tale coltura e negozio di oglio» (Piazza pensava soprattutto alle tecniche colturali che aveva avuto modo di osservare viaggiando «per la Riviera di Genova, Contado di Nizza, Provenza e Linguadoca»)⁴⁵. Il problema era però molto più complesso di come le relazioni piemontesi lo presentassero: si doveva spesso fare i conti con terreni aridi e privi di

⁴³ AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, marzo 1, cat. 6, n. 11, «Progetto per il miglioramento della Sardegna coll'introduzione ed aumento del commercio rapporto alle granaglie, oglio, vini, ed altri frutti e derrate, e così pure coll'introduzione delle arti e manifatture, stabilimento di marina e modificazione dei dritti di sacca» (1736).

⁴⁴ Cfr. P. BENVEDUTI, *Una relazione storico-geografica sulla Sardegna del 1746*, «Nuovo bollettino bibliografico sardo», nn. 13-24 (1957-59), pp. 9, 12, 15.

⁴⁵ AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, marzo 6, cat. 6, n. 2, «Riflessioni intorno ad alcuni mezzi per rendere migliore l'Isola di Sardegna», cc. 94-96. Per l'attribuzione a Piazza cfr. P. SANNA, *La vite e il vino nella cultura agronomica del Settecento*, in *Storia della vite e del vino in Sardegna*, a cura di M.L. Di Felice, A. Mattone, Roma-Bari 2000, pp. 152-157. Anche nei «Riflessi e progetti sopra il Regno di Sardegna» (1755) elaborati dal cavalier Alfieri (AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, marzo 1, cat. 5 e 6) ci si domanda: «Vedere se sia praticabile con cogliere le ollive selvatiche le quali a Nizza fanno l'oglio più fino, ricavare da questo prodotto della terra sino al giorno d'oggi in Sardegna inutile una quantità d'oglio da somministrare alli Olandesi, Inglesi ed altre Nazzioni del Nord».

acqua, posti in genere nelle macchie dei salti pastorali, lontano dai villaggi e utilizzati soprattutto per l'allevamento del bestiame. «Li alberi di questa specie – scriveva a proposito degli olivastri un altro anonimo osservatore – sono di molto più piccioli in questo paese (...) né si usa attorno ad essi tanta cura» a causa della loro lontananza dal centro abitato⁴⁶.

Un momento di svolta della politica sabauda nei confronti della Sardegna si registrò a metà degli anni Cinquanta quando a Torino, in una serie di riunioni promosse dal ministro della Guerra, il conte Bogino, con la partecipazione dell'ex viceré, il conte Cacherano di Bricherasio, vennero analizzati, partitamene e in profondità, i vari problemi del governo dell'isola: dal politico all'ecclesiastico, dall'economico al giuridico⁴⁷. I risultati di queste sessioni confluirono nell'ampia *Relazione dei varj progetti sovra diverse materie che riflettono la Sardegna* redatta, nei primi mesi del 1758, da Antonio Bongino, funzionario della Segreteria di Stato, nominato in quello stesso anno intendente generale del Regno. Nel voluminoso memoriale, che affrontava tutti i problemi di politica economica, la questione dell'olivicultura trovò ampio spazio: dopo aver richiamato le norme emanate in materia nell'età spagnola (Vico, Dexart), Bongino si soffermava sul solito tema dell'innesto degli olivastri; passava poi a denunciare il comportamento dei pastori che spesso devastavano le colture nelle aree dove i terreni olivetati ponevano limiti alla libertà di pascolo; auspicava pertanto la rigorosa osservanza delle disposizioni prammaticali sui danneggiamenti agli oliveti, contenenti pene severe nei confronti dei trasgressori e proponeva, nel caso specifico, l'applicazione dell'istituto dell'*incarica* che chiamava in causa la responsabilità collettiva del villaggio nel cui territorio si commetteva un reato quando non se ne individuava il diretto colpevole. Il conte di Bricherasio era convinto che il Regno potesse «fornire non solamente l'oglio corrispondente al bisogno dei nazionali, ma farsene eziandio un notevole smerzio» sull'esempio di quanto avveniva in Calabria, in Provenza e nella riviera di Genova. Non trascurò di mettere

⁴⁶ ANONIMO PIEMONTESE, *Descrizione dell'isola di Sardegna*, a cura di F. Manconi, Cinisello Balsamo (Milano) 1985, p. 70. Il tema dell'innesto degli olivastri, che sin dall'epoca spagnola costituì un *Leitmotiv* delle relazioni sulla Sardegna, sarebbe ancora riemerso in pieno Novecento in uno scritto di Antonio Segni, al tempo ministro dell'Agricoltura: «L'olivastrò resta da secoli, nella fantasia degli scrittori e nei tentativi pratici di governi, la pianta che può avere una notevole parte nell'evoluzione agricola della Sardegna (...). Per quanto non tutti gli olivastri siano trasformabili in olivi *produttivi*, tuttavia molti passi sono da percorrere in questa via: occorre cominciare subito». A. SEGNI, *L'agricoltura*, «Il Ponte», VII (1951), n. 9-10, p. 1140.

⁴⁷ Cfr. A. MATTONE, *Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico Regime all'età rivoluzionaria*, Atti del Convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, I, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 381-386.

in risalto il problema dell'«ingordigia baronale»: i feudatari pretendevano «per se stessi la maggior parte del frutto che quei poveri regnicoli vannosi procurando colle lor fatiche» e non lasciavano ai vassalli «alcun profitto». Il sistema feudale appariva allora, in quelle riunioni dove si era accarezzata l'idea della sua soppressione, come l'ostacolo principale al «progresso di quella coltura» e dell'agricoltura in genere⁴⁸.

Nel complesso, l'olivicoltura rimase però ai margini dell'iniziativa riformatrice del ministro Bogino⁴⁹. Le innovazioni della legislazione, che in precedenza si era limitata a ritoccare o a esplicitare la normativa del periodo spagnolo, miravano soprattutto a incentivare la cerealicoltura, a valorizzare la figura del censore locale, a riformare i Monti frumentari, a definire le competenze del Censorato generale, ad introdurre nuove colture e a diffondere le tecniche agronomiche⁵⁰. Negli orientamenti del legislatore l'olivo veniva di fatto equiparato alla vite: dell'antica *cungiadura*, disciplinata dal diritto statutario trecentesco, fu data nella seconda metà del XVIII secolo un'interpretazione estensiva che mirava a identificare il vecchio dominio utile sul fondo con un vero e proprio diritto di «proprietà»⁵¹. Una linea che iniziò a definirsi in una riunione di giunta sull'olivicoltura, svoltasi nell'estate del 1773 presso la Reale Governazione del Capo di Sassari e Logudoro, con lo scopo di «procurare a' regnicoli la maggior estensione de' piantamenti d'olivi, animandoli alla miglior coltura di essi». La giunta, pur richiamandosi sostanzialmente alla legislazione spagnola, introduceva alcune significative correzioni nelle norme che erano «rimaste inefficaci». Innanzitutto veniva definitivamente abbandonata l'idea dell'innesto «de' dispersi olivastri», poiché «trovandosi (...) lontani dai popolati ed in siti destinati al pascolo del bestiame, non era possibile che prosperassero» data la difficoltà di procedere alla chiusura dei terreni per l'opposizione dei pastori, in particolare di quelli di capre. Si ribadiva quindi l'ordine fatto «ai padroni delle vigne e territorj chiusi» di circondarli di olivi, piantando 30

⁴⁸ Il testo della «Relazione dei varj progetti sovra diverse materie che riflettono la Sardegna» (BIBLIOTECA REALE DI TORINO [d'ora in poi BRT], *Storia patria*, ms. 858) è stato ripubblicato in parte in *Il riformismo settecentesco in Sardegna*, cura di L. Bulferetti, Cagliari 1966, pp. 284-287.

⁴⁹ Sul riformismo boginiano, fra l'ormai consistente bibliografia, cfr. soprattutto F. VENTURI, *Il conte Bogino, il dottor Cossu e i Monti frumentari. Episodio di storia sardo-piemontese del secolo XVIII*, «Rivista storica italiana», LXXXVI (1964), pp. 470-506; G. RICUPERATI, *Il riformismo sabaudo settecentesco e la Sardegna. Appunti per una discussione*, «Studi storici», XXVII (1986), pp. 57-92, ora in ID., *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Torino 1989, pp. 157-202; ID., *Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'Antico Regime*, Torino 2001, pp. 89-144; MATTONE, *Istituzioni e riforme*, cit., pp. 380-419.

⁵⁰ Cfr. a questo proposito le osservazioni di F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793, Gli anni 1720-1793*, a cura di G. Olla Repetto, Sassari 1975, pp. 154-155, cui si rinvia.

⁵¹ MATTONE, *Le vigne e le chiusure*, cit., p. 331.

piante all'anno sotto pena di 25 ducati, con la garanzia che essi e i loro discendenti sarebbero stati protetti dagli eventuali pignoramenti richiesti dai feudatari. Offriva, inoltre, un quadro positivo sui risultati conseguiti dalla coltura degli olivi che prosperava soprattutto a Sassari – dove la produzione dell'olio si aggirava intorno a 50.000 rubbi annui (un rubbio equivaleva a circa 8,5 kg) –, ma anche a Bosa, ad Alghero, ad Oristano e nei villaggi di Cuglieri, Sorso, Muros, Ittiri, Borore e Nuoro. Si progettava perciò di costruire a Sassari un torchio ad acqua capace di rendere «più spedita la triturazione delle olive» che sarebbe servito da modello anche per gli altri impianti. Un perfezionamento dei frantoi avrebbe consentito anche lo sfruttamento della sansa, allora dispersa in grande quantità per mancanza di contenitori adatti. Lo stesso quadro sulle tecniche agronomiche risultava confortante: gli agricoltori erano «peritissimi nella innestazione e nella buona coltura degli olivi» nelle «regole del piantamento», nella raccolta del frutto e nella produzione dell'olio, elementi tutti che facevano ben sperare sulle future possibilità di un ulteriore sviluppo dell'olivicultura del Regno⁵².

Malgrado ciò le *Istruzioni generali*, redatte in quegli anni dal censore generale Giuseppe Cossu e promulgate dal viceré Des Hayes (ma fatte ritirare dal ministro Bogino), risultavano ancora sensibilmente appiattite sulla normativa spagnola riguardante le colture arboree (in particolare degli olivi e dei gelsi) e le direttive ai censori si limitavano a riprendere le prammatiche (tit. 45) e il *Pregon general* del 1700 (capp. 186, 192)⁵³. Un organico quadro normativo sull'olivicultura che tenesse soprattutto conto dell'istanza sempre più cogente della chiusura dei terreni non era, però, più eludibile. Una coeva memoria giuridica auspicava che ai proprietari di terre, anche ricadenti all'interno di *vidazzoni* o di *paberili* (che secondo la normativa vigente, regolante il sistema comunitario della rotazione delle colture, dovevano rimanere aperti), venisse riconosciuta la facoltà di

⁵² AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, mazzo 2, cat. 6, n. 47, «Risultato di giunta concernente l'aumento e miglior coltura degli oliveti e suggerimento di varie provvidenze a darsi a tale riguardo» (Sassari, 10 luglio 1773), anche in ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI (d'ora in poi ASC), *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, sr. II, b. 1275. Parteciparono alla riunione il governatore Allì de Macarani, l'assessore civile e il proavvocato fiscale della Governazione, Aragonez e Forni, e quattro rappresentanti del mondo feudale, Mameli di Olmediglia, podatario degli Stati di Oliva, Andrea Cugia, Simone Farina e Ignazio Garruccio.

⁵³ ASC, *Atti governativi*, vol. 6, n. 315, «Istruzioni generali a tutti li censori del Regno di Sardegna» (Cagliari, 10 luglio 1771), cap. 26, cc. 26-27. Cfr. P. GROSSI, *Per la storia della legislazione sabauda in Sardegna: il Censore dell'agricoltura*, «Annali dell'Università di Macerata», XXXVI (1963), p. 182 e ss.; G. DONEDDU, *Il Censorato generale*, «Economia e storia», 1980, n. 1, pp. 65-94; M. LEPORI, *Le fonti settecentesche: Annona e Censorato*, «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», n. 11-13, 1980, pp. 161-192.

chiudere i lotti «per formarne oliveti» entro il termine di tre anni e che ai contadini che avevano intenzione di «coltivare olivi in terreni incolti dei quali la proprietà non appartenga ad alcun particolare» si garantisse una concessione enfiteutica gratuita a condizione che vi provvedessero entro la medesima scadenza. I censori dei villaggi avrebbero dovuto «intimare ai proprietari di terreni contenenti olivi selvatici» di chiuderli e di innestarli. Per rendere più stringente l'obbligo di circondare i terreni chiusi (in particolare le vigne) con alberi di olivo, erano previsti controlli periodici da parte delle autorità. Si ravvisava l'opportunità di accordare anche ai non nobili il privilegio di istituire un fedecomesso sui nuovi oliveti al fine di evitare i frazionamenti in occasione delle successioni testamentarie e di istituire una netta distinzione fra la proprietà del fondo e quella delle piante, attribuendo a quest'ultima una natura giuridica «principale» rispetto a quella «accessoria» del terreno, in modo che, sulla base di questa «finzione di ragione», venissero regolati, secondo la tradizione romanistica, tutti gli effetti legali connessi specialmente alla «separazione dei miglioramenti, restituzioni di doti e fidecommissi»⁵⁴. Tutti coloro che potevano dimostrare di possedere 2.000 alberi di olivo «nuovamente piantati o innestati» avrebbero dovuto ottenere il titolo di cavaliere senza pagare i diritti per la registrazione del privilegio⁵⁵. In base a quegli indirizzi, per aver piantato un gran numero di olivi nelle loro proprietà fondiari e per aver installato a Sassari un «lavatoio» sul modello di quelli attivi in Terraferma, i fratelli Berlinguer, Giovanni, avvocato e consigliere civico, e Angelo Ignazio, sacerdote, ottennero il 29 marzo 1777 il cavalierato ereditario e il privilegio di nobiltà: la loro arma rappresentava un braccio che impugnava, non a caso, un ramo d'olivo verde, mentre sullo sfondo campeggiava il sole nascente⁵⁶.

Ma negli anni Settanta un incisivo progetto di intervento globale sulla realtà agricola sarda per «migliorarla e accrescerla» e per «estirpare» le cause della sua arretratezza stentava ancora ad affermarsi. Il ministro Bogino, come racconta il suo segretario, l'avvocato Pierantonio Canova, valutava negativamente la «comunanza della maggior parte delle terre da lavoro», convinto che dal «solo diritto di proprietà (...) derivar po[tessero] i veri

⁵⁴ AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, mazzo da inventariare, cat. 6, n. 19, «Memoria sulla piantagione degli olivi». Cfr. a questo proposito F. MAROI, *La proprietà degli alberi separata da quella del suolo*, «*Studia et documenta historiae et iuris*», 1935, fasc. 2; Camillo GIARDINA, *La così detta proprietà degli alberi separata da quella del suolo*, «*Atti della Reale Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*», sr. IV, II (1941), p. 2 e ss.

⁵⁵ «Memoria sulla piantagione degli olivi», cit.

⁵⁶ Cfr. E. COSTA, *Sassari*, III, Sassari 1992, pp. 1502-1503 (I ed. Sassari 1909). Cfr anche F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà in Sardegna. Genealogie e araldica delle famiglie nobili sarde*, present. di A. Boscolo, Cagliari 1986, pp. 192-193.

progressi dell'agricoltura». Nel 1777 progettava così di «prescrivere di dette terre comunali la divisione e metterle in privato progressivo dominio dei rispettivi cittadini»⁵⁷. Nacque allora l'idea di affidare ad Angelo Berlendis prima e a Francesco Gemelli poi, l'incarico di predisporre un testo che potesse aprire la strada alla chiusura dei terreni. Come è testimoniato dal fitto carteggio, Bogino seguì personalmente la composizione dell'opera di Gemelli, scritta tra il 1770 e il 1773 e pubblicata in due volumi a Torino nel 1776. Gesuita piemontese, professore di Eloquenza latina nella “restaurata” Università di Sassari, Gemelli appare pienamente inserito in quel contesto di rinnovamento culturale caratterizzato da una vera e propria “rivoluzione delle idee”⁵⁸. Il *Rifiorimento della Sardegna* costituisce un ampio trattato economico di ispirazione fisiocratica e di dimensione europea, il cui obiettivo, definito polemicamente da Bulferetti come la «linea Gemelli», era il miglioramento dell'agricoltura mediante la diffusione nell'isola dei saperi e delle tecniche agronomiche più avanzate e la realizzazione della «proprietà libera delle terre»⁵⁹. La stessa coltura dell'olivo non poteva prescindere, d'altra parte, dalla chiusura dei fondi, non soltanto al fine della protezione delle piante dalla furia devastatrice delle greggi, ma soprattutto per la tutela dell'agricoltore che, grazie a un diritto esclusivo sul terreno coltivato, avrebbe avuto ulteriori incentivi per migliorare e incrementare la produzione.

Nel *Rifiorimento* l'olivicoltura è ampiamente trattata. Dopo una sorta di introduzione storico-erudita basata sulla letteratura dell'età classica, Gemelli analizzava la legislazione dell'età spagnola e le disposizioni sabaude per la sua incentivazione; esprimeva un lusinghiero giudizio sui risultati ottenuti, ma, pur lodando gli agricoltori sardi per le «ottime misure» prese per far «prosperar gli ulivi», si manifestava convinto del fatto che nell'isola vi fossero le potenzialità per farli «grandemente moltiplicare». Raccomandava pertanto agli isolani di tener conto della «utilità dello spaccio

⁵⁷ BRT, *Storia Patria*, ms. 302, «Relazione della Sardegna regnando Carlo Emanuele III ed essendo suo ministro per li negozi di quel Regno il conte Giambattista Bogino cioè dal 1755 al 1773, distesa da Pierantonio Canova», cc. 147-149.

⁵⁸ Cfr. A. MATTONE, P. SANNA, *La rivoluzione delle idee: la riforma delle due Università sarde e la circolazione della cultura europea*, in *Id.*, *Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell'Antico Regime*, Milano 2007, p. 13 e ss.

⁵⁹ Cfr. F. GEMELLI, *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura*, Torino 1776, 2 voll. Cfr. G. MANNO, *Francesco Gemelli*, in E. DE TIPALDO, *Biografia degli italiani illustri (...)*, II, Venezia 1835, pp. 9-12; F. VENTURI, *Francesco Gemelli*, in *Illuministi italiani*, VII, *Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato pontificio e delle Isole*, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan, F. Venturi, Milano-Napoli 1965, pp. 891-961; G.G. FAGIOLI VERCELLONE, *Gemelli Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 53, Roma 1999, pp. 40-42; P. SANNA, *Francesco Gemelli*, in *Storia dell'Università di Sassari*, II, a cura di A. Mattone, Nuoro 2010, pp. 14-15.

dell'olio», dell'«attitudine del sardo suolo a nudrir e prosperar gli ulivi» e della necessità di sviluppare l'olivicoltura senza alcun «pregiudizio» per la «restante agricoltura». A questo proposito incoraggiava il grande uso che dell'olio di oliva si iniziava a fare «pel condimento quotidiano de' cibi, pe' lumi, per la fabbricazione de' panni lani e de' saponi». Confutava l'obiezione che l'olivicoltura potesse arrecare danni all'agricoltura «o per sottrazione di terreno, o per sottrazione di braccia», riferendo che, sia in Liguria sia in diverse aree dell'isola, e in particolare nel Sassarese, l'oliveto spesso coesisteva con altre colture. Passava quindi in rassegna le tecniche di coltivazione e in particolare quelle sulla concimazione dei terreni, necessaria per far prosperare le piante, e proponeva a tal fine l'utilizzazione di concimi animali e di «escrementi umani»: essi avrebbero costituito «il miglior concime del mondo». Sugeriva inoltre di concimare la terra anche con le vinacce e i raspi della vinificazione e con la morchia («o sia la feccia dell'olio»), un efficace antidoto contro i parassiti e gli «altri animali nocevoli all'ulivo». Gli alberi dovevano essere periodicamente «potati e sfrondati» e piantati a una ragionevole distanza l'uno dall'altro («15 palmi», equivalenti a 4 metri circa), giacché l'olivo aveva la necessità «di non essere soffocato». Osservava alcuni «difetti» nella raccolta delle olive che in genere venivano lasciate marcire sul terreno: cogliere quelle mature dall'albero, ai primi di dicembre, a suo avviso, avrebbe favorito la produzione di un «olio copioso e perfetto»⁶⁰.

Il 30 maggio 1774 il Supremo Consiglio di Sardegna esprimeva un parere sul manoscritto del *Rifiorimento* che Gemelli aveva presentato per chiedere il finanziamento della pubblicazione. Dopo il licenziamento di Bogino da parte di Vittorio Amedeo III, questi era però rimasto senza protettori e il Consiglio negò il patrocinio esprimendo un giudizio assai severo sulla sua opera. La parte sugli oliveti, in particolare, veniva considerata «non molto interessante» e poco innovativa, anche perché «l'opinione dell'autore» risultava essere «non molto sicura»⁶¹. Ciononostante le argomentazioni di Gemelli ebbero, nel medio termine, una significativa ricaduta nella politica economica sarda e ispirarono i primi organici provvedimenti legislativi a favore dell'olivicoltura. Già all'indomani della pubblicazione del *Rifiorimento*, le proposte ivi contenute furono recepite dai suoi allievi universitari che si impegnarono nel riprenderle e soprat-

⁶⁰ GEMELLI, *Rifiorimento della Sardegna*, cit., I, pp. 239-270.

⁶¹ AST, *Paesi, Sardegna, Giuridico, Pareri del Supremo Consiglio*, mazzo I non inventariato, «Parere del Supremo Consiglio riguardante lo scritto del padre Gemelli sull'agricoltura» (Torino, 30 maggio 1774).

tutto nel volgarizzarle. Fra questi, Diego Bernardo Marongiu, avvocato del villaggio logudorese di Bessude, che compose nel 1779 le *Insinuazioni sul rifiorimento della sarda agricoltura*, dove riprendeva le tesi del maestro sulla «piantagione e coltura degli ulivi», e l'algherese Domenico Simon che pubblicava nello stesso anno un poema didascalico, *Le piante*, recitato il 4 marzo di quell'anno per l'aggregazione al Collegio delle arti liberali dell'Università di Sassari⁶². In una posizione per certi aspetti antagonista al trattato di Gemelli si poneva l'*Agricoltura di Sardegna* (1780), composta dal nobile sassarese Andrea Manca Dell'Arca con finalità essenzialmente pratiche e volta a compendiare i saperi agronomici tradizionali, dalla quale emerge un vivo quadro dell'olivicoltura con suggerimenti sulla coltivazione e sulla produzione dell'olio⁶³.

Non passò molto tempo che il censore generale e giudice della Reale Udienza Giuseppe Cossu, instancabile propulsore nell'organizzazione dei Monti frumentari, divulgatore presso gli agricoltori dell'isola delle più aggiornate tecniche agronomiche sulla coltura dei gelsi, del cotone, del tabacco, del frumento, delle patate e sull'allevamento delle pecore, pubblicò una *Istruzione olearia* (1789), uno dei lavori più interessanti fra quelli prodotti in Sardegna alla fine del Settecento⁶⁴. La trattazione si apre con un

⁶² G. MURGIA, *Insinuazioni sul rifiorimento della sarda agricoltura*, «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», n. 17-19, 1982, pp. 224-226; D. SIMON, *Le piante. Poema*, Cagliari 1779, ora a cura di G. Marci, Cagliari 2002. Anche un gustoso *Discursu* redatto in dialetto sassarese per divulgare le colture arboree presso gli agricoltori della città (in cui si rimanda all'«utilissima obbara del *Rifiorimento della Sardegna*»), dava ampio spazio all'olivicoltura: *Discursu sobbra l'utiliddai di li pianti distesu in lu calendariu sardu dill'annu currenti e traduzziu in sassaresu* (...), Cagliari 1780, p. 6. Gli uliveti del circondario di Sassari sono ricordati dal poeta vicentino e gesuita Angelo Berlandis, prefetto delle Regie scuole, che in una lirica del 1784, *Elogio del clima di Sassari*, li canta così: «O il fresco aggradivi / Dell'ombra oscura / Cento v'invitano / Con bianche mura / Ridenti e lieti / Verdi uliveti»: A. BERLENDIS, *Liriche*, raccolte da G. Simon, Torino 1784, p. 7. Cfr. anche OLIVARI, *L'olivicoltura sarda*, cit., p. 107.

⁶³ A. MANCA DELL'ARCA, *Agricoltura di Sardegna*, a cura di G.G. Ortu, Nuoro 2000, p. 163. Per l'analisi di quest'opera, oltre all'introduzione di Ortu, cfr. P. SANNA, *La vite e il vino nella cultura agronomica del Settecento sardo*, in *La vite e il vino*, cit., II, pp. 673-695.

⁶⁴ VENTURI, *Il conte Bogino*, cit., p. 493. Per la biografia di Cossu cfr. P. TOLA, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, I, Torino 1837, pp. 233-238; P. MARTINI, *Biografia sarda*, I, Cagliari 1837, pp. 367-381; G. STOTTO PINTOR, *Storia letteraria di Sardegna*, I, Cagliari 1843, pp. 358-372; C. SOLE, *Un economista sardo del '700 precursore dei Piani di rinascita: Giuseppe Cossu*, «Ichnusa», X (1959), n. 1, pp. 33-50; F. VENTURI, *Giuseppe Cossu*, in *Illuministi italiani*, VII, cit., pp. 849-859; V. PORCEDDU, *Il censore Giuseppe Cossu e la demografia sarda del secolo XVIII*, «Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari», 1976, pp. 295-316; L. SCARAFFIA, *Cossu Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 30, Roma 1984, pp. 115-118; M. LEPORI, *Giuseppe Cossu e il riformismo settecentesco in Sardegna. Con un'antologia di scritti*, Cagliari 1991; A. MATTONE, E. MURA, *Leggi fondamentali e dispotismo monarchico. La memoria segreta del magistrato Giuseppe Cossu sulla natura pattizia dei capitoli di corte del Regno di Sardegna (novembre 1793)*, in *La ricerca come passione. Studi in onore di Lorenzo Del Piano*, a cura di F. Atzeni, Roma 2012, pp. 29-70.

documentato *excursus* delle fonti normative dell'età spagnola per passare poi a tracciare un quadro della realtà economica dei suoi anni, osservando che soltanto nelle campagne di Sassari, Iglesias, Oristano, Bosa, Alghero e Cuglieri, erano stati piantati circa 250.000 alberi di olivo, di cui ben 55.000 nei dintorni di Bosa. Secondo le cifre fornite, ogni 3 starelli e mezzo (pari a 1,4 ettari circa) di oliveto si produceva un barile d'olio (pari a 33,6 litri)⁶⁵. «L'olio è il capo di commercio più ragguardevole che si esercita da' particolari, che oltre provvederne in gran quantità l'isola, ne manda ancora fuori del Regno», aveva scritto qualche anno prima a proposito di Sassari⁶⁶. Tuttavia l'olivo non si era ancora pienamente affermato e nell'isola si continuava a estrarre l'olio dal seme del lentischio.

Cossu confessava che quella sua opera era il frutto della rilettura di «diversi trattati georgici sulla miglior coltivazione degli ulivi e la perfetta manipolazione del suo frutto». Fra le sue letture infatti figurano, oltre agli autori classici quali Virgilio, Plinio, Varrone e Columella, molte opere di riferimento dell'agronomia cinque-settecentesca dal *Trattato delle lodi e della coltivazione de gli ulivi* (Firenze 1569) di Pietro Vettori; al *Trattato degli ulivi nell'Agricoltore sperimentato* (Venezia 1726) di Cosimo Trinci, dal *Ricordo d'agricoltura* (Venezia 1773) di Camillo Tarello, al *Saggio di economia campestre per la Calabria Ultra* (Napoli 1770) di Domenico Grimaldi, dall'*Esperienze intorno alla generazione degl'insetti* (Firenze 1668) di Francesco Redi alla traduzione italiana degli *Elementi di agricoltura* (Milano 1794) di Lajos Mitterpacher von Mitternburg⁶⁷. «Aperto ai grandi dibattiti dell'epoca», Cossu appariva insomma, nel contempo, anche «radicato (...) nell'arida e dura realtà isolana»⁶⁸. Attraverso una messe di riferimenti, esponeva al lettore le tecniche di coltivazione dell'olivo, i modi di propagarne la diffusione, la varietà delle piante, le malattie e i parassiti, le

⁶⁵ G. COSSU, *Istruzione olearia ad uso de' vassalli del duca di San Pietro ed altri agricoltori del Regno di Sardegna*, Torino 1789, pp. X, 27. Cfr. inoltre A. SALTINI, *Storia delle scienze agricole*, II, *I secoli della rivoluzione agraria*, Bologna 1987, p. 327 e ss.; G. PINTO, *L'olivo e l'olio*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, II, *Il Medioevo e l'Età moderna*, Firenze 2002, pp. 489-501.

⁶⁶ G. COSSU, *Della città di Sassari. Notizie compendiose sacre e profane*, Cagliari 1783, p. 42. In un coevo «Promemoria concernente il commercio del Regno e d'isola di Sardegna, proporzionato alla sua popolazione» (Cagliari, 30 giugno 1785) si legge che «la città di Sassari è la sola che accedendo una buona raccolta può dare dell'olio ai forestieri. La sua qualità, ancorché mangiabile, non è la migliore né può compararsi alla più inferiore che si ricava in terreni della Provenza e di Nizza, raggiungendosi il prezzo da 7, 8, sino a 9 reali per ogni quartara»: ARCHIVIO SIMON GUILLOT, Alghero, fsc. 848. Nel 1795 la città di Sassari avrebbe esportato 16.000 barili d'olio: A. MATTONI, P. SANNA, *Istruire nelle verità patrie. Il Prospetto dell'isola di Sardegna di Matteo Luigi Simon*, in ID., *Settecento sardo*, cit., p. 336.

⁶⁷ COSSU, *Istruzione olearia*, cit., p. 15 e ss.

⁶⁸ VENTURI, *Giuseppe Cossu*, cit., p. 854.

proprietà dell'olio, la raccolta delle olive, l'estrazione e l'esportazione del prodotto, l'utilizzo dei frantoi (il libro era corredato da una tavola illustrata che descriveva l'uso delle macchine)⁶⁹.

La fondazione nel 1804 della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, finalizzata alla valorizzazione delle risorse naturali, allo sviluppo delle potenzialità produttive dell'isola e all'educazione degli agricoltori da attuare mediante la divulgazione delle nuove tecniche e dei moderni sistemi di conduzione della terra, fu l'occasione per dare nuovo impulso alla «linea Gemelli» e all'individualismo agrario⁷⁰. Tra le prime discussioni vi furono quelle dedicate all'editto promulgato il 3 dicembre 1806 che mirava alla promozione della coltivazione dell'olivo e parzialmente recepiva, dal punto di vista legislativo, le tesi del *Rifiorimento* gemelliano. Nel provvedimento, che prendeva le mosse dalla «legge patria» e dalla tradizione statutaria del Regno, trovano per la prima volta ampio spazio i termini «proprietario» e «proprietà»: benché essi non alludano a una organica concezione della proprietà «perfetta» capace di superare la logica delle concessioni particolari, l'editto costituisce il primo importante provvedimento di eversione non soltanto del sistema comunitario, ma anche delle consuetudini e dello stesso diritto patrio del Regno⁷¹. Esso imponeva a «tutti li possidenti di vigne ed altri terreni chiusi l'obbligo di circondarli d'alberi d'olivo»; concedeva ai «proprietari di terreni aperti, non escluse le vidazzoni ei paberili, di chiuderli liberamente per formare oliveti»; riproponeva, ancora una volta, la questione dell'innesto degli olivastri (tematica continuamente ribadita nel

⁶⁹ COSSU, *Istruzione olearia* cit., p. 49-52.

⁷⁰ Cfr. a questo proposito A. PINO BRANCA, *La politica economica del governo sabaudo in Sardegna (1773-1848)*, Padova 1928, p. 65 e ss.; A. BOSCOLO, L. BULFERETTI, L. DEL PIANO, *Profilo storico economico della Sardegna dal riformismo settecentesco al Piano di Rinascita*, Padova 1962, pp. 89-107; M.L. DI FELICE, *La Società Agraria ed Economica di Cagliari: la scienza economica nei dibattiti accademici*, in *Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica*, II, Roma 1995, pp. 947-1017; S. SERRA, *La Reale Società Agraria ed Economica*, in *La Camera di Commercio di Cagliari (1862-1997)*, I, 1720-1900, Cagliari 1997, pp. 173-206; *Memorie della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari*, a cura di P. Maurandi, Roma 2001. Non a caso il presidente della Società, Lodovico Baille, affermava nel discorso inaugurale della nuova istituzione (1805) di vedere l'agricoltore sardo «divenuto amico degli alberi, cingerne con ordinata simmetria i poderi (...), estenderne la piantagione (...) di ulivi, di frassini, di pioppi, di querce»: L. BAILLE, *Discorso inaugurale della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari (1805)*, in *La Sardegna di Carlo Felice e il problema della terra*, a cura di C. Sole, Cagliari 1967, p. 282.

⁷¹ ASC, *Atti governativi*, vol. 11, n. 798, «Editto di Sua Maestà portante diverse providenze dirette a promuovere la piantagione degli oliveti, ed innesto degli olivi selvatici» (Cagliari, 3 dicembre 1806). Sul provvedimento cfr. I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Milano 1982, pp. 26-28; A. MATTONE, *Absolutismo e tradizione statutaria. Il governo sabaudo e il diritto consuetudinario del Regno di Sardegna (1720-1827)*, «Rivista storica italiana», CXVI (2004), pp. 991-993.

tempo senza significativi risultati); stabiliva che gli agricoltori che intendevano coltivare olivi nei terreni incolti fossero incentivati con concessioni enfiteutiche per un canone di un reale a starello cagliaritano (pari a ettari 0.398) e fossero protetti sia in materia successoria sia in materia fiscale; per i non nobili veniva riproposto l'istituto del fedecommesso sui nuovi oliveti purché il numero delle piante non fosse inferiore a 500; veniva concesso il titolo di cavalierato e nobiltà a coloro che avessero piantato almeno 4.000 olivi. I baroni avrebbero dovuto inoltre provvedere all'impianto dei frantoi nei villaggi senza esigere alcun diritto dai vassalli se non la «decima» sul macinato. Nel caso di danneggiamenti, espianzi, incendi dolosi che avessero interessato gli olivi e le piante appena innestate era prevista una severa pena di sette anni di galera, cinque anni erano contemplati per il reato di «diroccamento delle chiusure dei terreni contenenti innesti d'olivo» perpetrato per motivi di «odio od emulazione»; un'ammenda di 10 scudi a favore delle compagnie barracellari era comminata ai pastori che facevano «breccia nelle chiusure degli oliveti» per introdurre il bestiame⁷². Si rivolgeva, infine, un pressante appello alle autorità ecclesiastiche e ai parroci dei villaggi per promuovere «il piantamento degli oliveti con le loro istruzioni» e, a questo riguardo, il vescovo di Iglesias, il cagliaritano Nicola Navoni, comunicava alla Reale Società che grazie al suo interessamento personale e all'attivismo dei parroci, nella primavera del 1808 erano stati innestati oltre 1.000 olivastri⁷³.

Secondo le testimonianze del tempo, l'editto del 1806 produsse effetti particolarmente significativi nello sviluppo della coltura dell'olivo. «L'olio è abbondantissimo in Sardegna», affermava nel 1812 un autorevole osservatore come il duca di Modena, Francesco d'Austria-Este, imparentato con la dinastia sabauda⁷⁴. Non del tutto coincidente era, però, il parere del console francese a Cagliari, Jean François Mimaut, che in un ampio memoriale inviato nel 1816 al Ministero degli Affari esteri di Parigi, sottolineava che l'olio sarebbe potuto essere «une plus grande richesse». E, a proposito del disposto dell'editto del 1806 sulla «griffe des oliviers sauvages», osservava che «il est resté presque sans exécution»⁷⁵.

⁷² «Editto di Sua Maestà», cit.

⁷³ Cfr. F. CHERCHI PABA, *Evoluzione storica dell'attività industriale, agricola caccia e pesca in Sardegna*, IV, Cagliari 1977, p. 217.

⁷⁴ F. D'AUSTRIA-ESTE, *Descrizione della Sardegna (1812)*, a cura di G. Bardanzellu, Roma 1934, p. 221.

⁷⁵ ARCHIVES NATIONALES, PARIS, *Affaires Étrangères*, vol. 408, J.F. MIMAUT, *Aperçu de l'état actuel de la Sardaigne sous le rapport de son administration, de ses moeurs, de ses produits et de son commerce* (Cagliari, 23 agosto 1816), ff. 48-49. Cfr. inoltre I. CALLA, *Francia e Sardegna nel Settecento. Economia, politica, cultura*, pref. di M. Aymard, Milano 1993, pp. 138-145.

Le *Leggi civili e criminali* emanate da Carlo Felice nel 1827, momento culminante della consolidazione del diritto patrio del Regno di Sardegna, nell'ambito dell'olivicoltura si limitarono a disciplinare la normativa precedente senza alcuna innovazione sostanziale. Vennero ribadite le norme relative alle concessioni (art. 325), alla chiusura dei fondi (art. 326), alla realizzazione dei frantoi (art. 327), agli incentivi per il miglioramento della qualità dell'olio (art. 328), all'innesto degli olivastri (art. 332), ai danneggiamenti, agli espianti e agli incendi (art. 1972), alla distruzione delle chiusure e all'introduzione del bestiame (artt. 1973 e 1974)⁷⁶. I limiti della consolidazione felicianiana sono per certi aspetti evidenti: la promulgazione nel corso delle grandi trasformazioni dell'assetto fondiario dell'isola, con l'introduzione della proprietà "perfetta" della terra avviata dall'editto delle chiudende del 1820, alla vigilia dell'abolizione tramite riscatto oneroso degli ordinamenti feudali (1835-38), spiega una certa evasiva reticenza sul tema del pieno dominio sui fondi rustici, e in particolare sugli oliveti. Le *Leggi* furono, tuttavia, come avrebbe affermato Giuseppe Manno nel 1868, «un passo grandissimo» nella «via legislativa» di semplificazione e di razionalizzazione della normativa del Regno: integrate da provvedimenti specifici in materia daziaria sul commercio dell'olio, sarebbero rimaste il testo di riferimento sull'olivicoltura sarda sino alla «fusione perfetta» del 1847⁷⁷.

⁷⁶ *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M il re Carlo Felice*, Torino 1827. Cfr. a questo proposito A. LATTES, *Le leggi civili e criminali di Carlo Felice pel Regno di Sardegna*, «Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Cagliari», I (1909), pp. 187-286, ora anche in *La Sardegna di Carlo Felice*, cit., pp. 405-509; M. DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda 1823-1844*, Milano 1984, pp. 9-70; A. MATTONE, «*Leggi patrie*» e consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda (XVIII-XIX secolo), in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, a cura di I. Birocchi, A. Mattone, Roma 2006, pp. 527-538; Id., *Giuseppe Manno magistrato, storico, letterato tra Piemonte della Restaurazione e Italia liberale*, Napoli 2009, pp. 41-51.

⁷⁷ G. MANNO, *Note sarde e ricordi*, a cura di A. Accardo, G. Ricuperati, Cagliari 2003, p. 180.